



NewsLetter

2021

Roma, 15 giugno 2021

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 10-2021 del 15 giugno 2021.

Tra gli argomenti trattati:

- *Semplificazioni dichiarative e-commerce e procedura "Bottone Rosso"*
- *Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi*
- *Recupero credito IVA ed errata applicazione del reverse charge*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

INDICE

Introduzione 1

Osservatorio Doganale

Semplificazioni dichiarative e-commerce e procedura "Bottone Rosso" 2

Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi 4

Recupero credito IVA ed errata applicazione del reverse charge 5

OSSERVATORIO DOGANALE



Semplificazioni dichiarative e-commerce e procedura "Bottone Rosso"

Con la Determinazione Direttoriale n. 181145/RU dell'8 giugno 2021 ADM fornisce istruzioni relative all'iter di semplificazioni dichiarative del pacchetto e-commerce P4I e alla nuova funzionalità "Bottone Rosso" per procedura di emergenza in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.


Per il primo punto (proroga semplificazioni dichiarative) si specifica che i soggetti iscritti nell'elenco denominato "e-commerce P4I" (Platform for import) a partire dal 15 giugno e fino al 30 giugno possono mantenere le semplificazioni dichiarative concesse in ragione dell'avvenuta iscrizione al sopracitato elenco. La comunicazione deve essere presentata entro il 7 giugno 2021 alla Direzione Dogane, e, per conoscenza, alla Direzione Organizzazione e Digital Transformation,

nonché alla Direzione Territoriale ed all'Ufficio delle dogane competenti. In assenza di osservazioni da parte delle strutture coinvolte, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Direzione Dogane conferma tacitamente la validità dell'iscrizione all'elenco fino al 1° luglio 2021, comunicando al richiedente ed alle strutture di cui sopra i motivi ostativi.

Per il secondo punto ("Bottone rosso"), si specifica che la procedura di emergenza consente, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici degli operatori interessati all'utilizzo del nuovo tracciato dichiarativo cosiddetto H7, la trasmissione della dichiarazione doganale mediante utilizzo del messaggio IM, fatta esclusione per le operazioni che prevedono l'indicazione del codice IOSS. Ciò avviene mediante apposita notifica da rendere per il tramite di una nuova funzionalità, denominata "bottone rosso", che prevede l'invio di una comunicazione di massimo duemila battute spazi inclusi, contenente un'illustrazione delle sottese motivazioni, che deve essere presentata al manifestarsi del malfunzionamento. All'attivazione della procedura di emergenza, che decorre dal momento dell'invio delle informazioni, sarà cura della Direzione Organizzazione e Digital Transformation fornire l'eventuale supporto tecnico per il superamento del malfunzionamento. Mediante l'applicazione "Bottone rosso" è possibile notificare l'interruzione della procedura di emergenza o riattivarla in caso di ulteriore necessità. Questa soluzione emergenziale è attivabile a far data dal 1° luglio 2021 e resta in vigore, al più tardi, fino al 20 luglio 2021. L'utilizzo di questa procedura non pregiudica in alcun modo

l'effettuazione dei possibili controlli, in fase di sdoganamento e a posteriori, secondo le previsioni di legge.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi

Il 13 maggio 2021 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha rilasciato un decreto relativo alle norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi.

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.

Per «primo destinatario» si intende ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» del decreto di cui sopra. I prodotti biologici possono essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario. Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo, utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade control and expert system per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI). Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario

TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea - Agricoltura e sviluppo rurale - Agricoltura biologica - nonché presso il portale del Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica - SINAB.

Gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale. Eventuali modifiche devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008, ed accertano la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità. Inoltre, assicurano una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonché di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato. Nella documentazione allegata

sono fornite indicazioni in merito al campionamento obbligatorio delle partite importate. Qualora rilevi non conformità durante i controlli effettuati presso i punti di ingresso, l'organismo di controllo, trasmette al Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del decreto ministeriale n. 14458/2011, informando l'Ufficio doganale competente.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Recupero credito IVA ed errata applicazione del reverse charge

Con risposta n.393 ad istanza d'interpello del 7 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione dell'IVA in caso di errata applicazione del reverse charge.

In presenza di operazioni domestiche intercorrenti tra soggetti che non sono residenti in Italia, né in possesso di una stabile organizzazione, il cedente deve emettere fattura con Iva utilizzando la partita Iva italiana, acquisita attraverso l'identificazione diretta oppure attraverso un rappresentante fiscale.

Di conseguenza il cedente è tenuto ad identificarsi ai fini Iva in Italia oppure nominare un rappresentante fiscale ed addebitare l'Iva in fattura secondo le regole ordinarie.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l'Iva sia stata assolta, seppur irregolarmente dal cessionario mediante il meccanismo dell'inversione contabile, per sanare l'errore, il cedente deve definire esclusivamente la sanzione, non avendo l'obbligo di versare l'imposta; il cessionario conserva il diritto alla detrazione dell'imposta.

Si richiama all'attenzione del lettore che in presenza di operazioni domestiche intercorrenti tra soggetti che in Italia non sono né stabiliti ai fini Iva, né in possesso di una stabile organizzazione, il fornitore è tenuto ad emettere fattura con Iva utilizzando la partita Iva italiana. La relativa Iva sarà addebitata secondo le regole ordinarie.

In caso di errore da parte del cedente - il quale abbia fatturato con la partita Iva estera in regime di non imponibilità - e del cessionario - che abbia assolto l'Iva mediante reverse charge - si applica una sanzione amministrativa tra 250 e 10.000 euro (art. 6, comma 9-bis.2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; Circolare 11 maggio 2017, n. 16/E).

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)